



Prefettura di Firenze

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE INTESE INTERVENUTE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO ED I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI GESTORI DI DISCOTECHE E DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

La Prefettura e le Associazioni firmatarie del presente protocollo d'intesa

CONSIDERATO CHE

in data 21 giugno 2016, è stato sottoscritto tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo un **Accordo quadro**, volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;

PRESO ATTO CHE LE PARTI CONCORDANO SULLA OPPORTUNITÀ

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;



Prefettura di Firenze

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Informazioni di carattere generale

Le parti del presente Protocollo, congiuntamente, individuano, per il perseguimento delle finalità in premessa, le seguenti buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Il Protocollo è aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza, salvo diverse intese tra le stesse parti.

Art. 2 - Impegni dei gestori e degli operatori che aderiscono al Protocollo

I gestori e gli operatori del settore che aderiscono si impegnano a:

1. a collaborare con le Forze dell'ordine nei casi e secondo modalità che saranno concordate e, in particolare, a segnalare tempestivamente, anche con apposite prassi, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi;
2. a regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A e B dell'Allegato n. 1, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;
3. ad affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la locale Questura, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
4. a valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di video-sorveglianza, gestiti dai titolari degli esercizi stessi, tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;



Prefettura di Firenze

5. a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al presente Protocollo d'intesa;
6. a fare frequentare, con profitto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza o ad altro dipendente, presso Enti che erogano corsi di formazione, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppure provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori;

Art. 3 - Impegni delle Organizzazioni che aderiscono al Protocollo

Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano, particolarmente, a:

1. sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa dei gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
2. collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
3. favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani;

Art. 4 - Impegni dell'Amministrazione dell'Interno

L'Amministrazione dell'Interno si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno ai protocolli territoriali e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni, a:

- mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;



Prefettura di Firenze

- ritenere configurabile il "*legittimo motivo*" di cui all'art.187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto 2, dell'art. 2, dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- anche su segnalazione delle aziende autorizzate, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

Art. - 5 Impegni congiunti finali

Le parti, congiuntamente, si impegnano a:

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte a individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Il presente protocollo ha validità triennale dalla data della stipula ed è aperto all'adesione di altri operatori del settore.

Firenze, 15 NOV. 2016



Prefettura di Firenze

Firmatari

IL PREFETTO

Alessio Giuffrida

SILB CONFCOMMERCIO

Riccardo Tarantoli

FIPE CONFCOMMERCIO

Andrea Angelini

ASSOINTRATTENIMENTO

Antonio Degortes

ASSIV

Corrado Calossi

ANIVP

Paolo Pieroni

ASSICUREZZA CONFESERCENTI -
FIEPET CONFESERCENTI

Santino Cannamela

FEDERPOL

Antonio Berneschi

FEDERSICUREZZA

Francesco Mereu

ITALDETECTIVES

Nicola Rutigliano

LEGACOOP-Sett. Vigilanza Privata
Sottoscritto il 18.11.2016

Salvatore Solinas

per adesione

II QUESTORE

Alberto Intini

II COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI

Giuseppe De Liso

II COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Benedetto Lipari

AVVISO ALLA CLIENTELA

Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. Interno del 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA NON È CONSENTITO:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

B. ALL'INTERNO NON È CONSENTITO:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009;

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO NON È CONSENTITO:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti da D.M. Interno del 6 ottobre 2009.

